

***MODIFICHE AL REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Inserimento all' Art. 12 Conferenza dei capigruppo del comma 10

1. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. Ad essa partecipano, senza diritto di voto, il sindaco e il vicepresidente del consiglio e, se appositamente invitati, assessori, consiglieri e funzionari.
2. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza in caso di impossibilità ad intervenire personalmente. Può partecipare alla conferenza dei capigruppo senza diritto di voto il consigliere che si stacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altro gruppo.
3. La conferenza dei capigruppo:
 - a) coadiuva il presidente nella programmazione dei lavori del consiglio comunale;
 - b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni e decide sulla gestione della fase delle interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno;
 - c) esamina le proposte regolamentari da approvare nel consiglio comunale e le proposte di aggiornamento dello statuto;
 - d) tratta particolari questioni eventualmente ad essa attribuite dal consiglio comunale.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata dal presidente del consiglio quando ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno due capigruppo o del sindaco.
5. In particolare il presidente del consiglio convoca la conferenza in relazione a:
 - situazioni di urgenza o di particolare rilievo che comportino l'opportunità di un preventivo esame da parte delle rappresentanze politiche;
 - compiti di rappresentanza dell'ente, in occasione sia di manifestazioni esterne che di ricevimenti in sede;
 - questioni rilevanti di procedura o di interpretazione delle norme del regolamento del consiglio o comunque attinenti al suo funzionamento.
6. La convocazione della conferenza è effettuata, via e-mail o telefonicamente, di norma almeno tre giorni prima del giorno fissato. Per motivate ragioni di urgenza le riunioni possono essere convocate anche con quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro. Il presidente può, inoltre, convocare la conferenza dei capigruppo con un termine minore rispetto a quelli previsti nei precedenti commi, quando sia stato deciso dalla stessa conferenza in una precedente riunione, o di propria iniziativa per ragioni assolutamente imprevedibili.
7. Qualora la conferenza, per qualsiasi motivo, non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del consiglio, il presidente ne dà motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta consiliare; questa può procedere salvo mozione contraria.
8. In caso di votazione ogni capogruppo rappresenta il numero dei consiglieri componenti il proprio gruppo.
9. Le funzioni di segreteria sono assegnate ad un funzionario scelto dal segretario generale da individuarsi nella struttura organizzativa dell'ente, che redige il verbale di ogni riunione.
10. Il Presidente del Consiglio o chi legalmente lo sostituisce può disporre la convocazione della Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza, anche in via ordinaria, o in modalità mista, in conformità ai principi stabiliti nella vigente normativa e a quanto previsto nel presente regolamento.

Inserimento all'articolo Art. 14 Costituzione e composizione del comma 11

1. La seduta di insediamento delle commissioni deve essere convocata dal presidente del consiglio entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di nomina.
2. Ciascuna commissione, nella prima adunanza, elegge con voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti e votanti prima il presidente e poi il vicepresidente. Su richiesta di almeno due commissari, le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare un solo nominativo ed a parità di voti risulta eletto il più anziano con riferimento al numero di voti ricevuti considerando i voti di lista e le preferenze.
Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, tra cui il presidente od il vicepresidente.
3. Il presidente convoca la commissione con le stesse modalità e tempi previsti per la convocazione del consiglio comunale, formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
4. La convocazione può essere altresì richiesta da almeno due componenti della stessa con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso la riunione è tenuta entro 10 gg da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del comune. La convocazione può, infine, avvenire per motivi d'urgenza.
In tal caso, l'avviso di convocazione va comunicato per telefono a tutti i componenti della commissione almeno 24 ore prima.
Il presidente provvede, in via ordinaria, a riunire la commissione entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Il vicepresidente collabora con il presidente nella direzione e nel coordinamento della commissione, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
6. Il presidente può rivolgersi alla giunta, ai funzionari comunali, e a tutti gli enti da cui ritenga opportuno acquisire dati ed informazioni relative a questioni che debbano essere poste all'ordine del giorno della commissione e chiedere la partecipazione di altri consiglieri senza diritto di voto.
7. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da funzionari comunali incaricati dal segretario generale, sentiti i presidenti delle commissioni. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante.
8. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche.
9. Alle commissioni partecipa di diritto l'assessore competente per materia per illustrare ed approfondire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di sua competenza. A tale scopo il presidente è tenuto a trasmettere all'assessore competente copia dell'avviso di convocazione della commissione.
10. Le commissioni possono riunirsi anche in maniera congiunta per discutere di singoli temi di comune interesse.
11. Il Presidente della Commissione o chi legalmente lo sostituisce può disporre la convocazione della Commissione in modalità videoconferenza, anche in via ordinaria, o in modalità mista, in conformità ai principi stabiliti nella vigente normativa e a quanto previsto nel presente regolamento.

Inserimento all'Art. 23 Poteri del presidente al comma 3 il punto g)

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne tutela la dignità e le funzioni, ne cura la programmazione dei lavori, cura la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, convoca e presiede il consiglio, sovrintende e coordina le attività delle commissioni consiliari, assicura il collegamento politico-istituzionale con il sindaco ed i gruppi consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del consiglio stesso.
2. Il presidente assicura una adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
3. Nel corso delle sedute del consiglio, il presidente:
 - a) concede la facoltà di parlare;
 - b) garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - c) precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e alla votazione dell'assemblea;
 - d) proclama il risultato delle votazioni;
 - e) ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta;
 - f) ha potere discrezionale per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni;
 - g) in caso di emergenza sanitaria, il Presidente stabilisce le regole di sicurezza eventualmente necessarie in conformità alle disposizioni di volta in volta vigenti.

Inserimento dell'Art. 25 bis***Disciplina delle sedute in videoconferenza***

1. Il Consiglio può essere convocato in modalità videoconferenza in casi di emergenza sanitaria o di altro tipo, prevista dalla vigente normativa o in casi particolari definiti dalla conferenza dei capigruppo.
2. Eventuali osservazioni o incongruenze relative alle modalità di convocazione sono valutate discrezionalmente dal Presidente, sentiti i Capigruppo.
3. Nelle sedute in videoconferenza devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) che la piattaforma utilizzata consenta di garantire la tracciabilità dei presenti collegati, escludendo partecipazioni segrete;
 - b) che il Presidente del Consiglio, con il supporto del Segretario, possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti ed assicurare il regolare svolgimento della riunione;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione ed esprimere il voto in modo chiaro e inequivoco;
 - e) che siano assicurate forme idonee di pubblicità della seduta, come la diretta streaming e la pubblicazione della registrazione sul sito, a fini di trasparenza amministrativa e per favorire la massima partecipazione.
4. Di norma il Presidente del Consiglio e il Segretario sono presenti in sala, mentre gli altri componenti sono collegati in videoconferenza - a parte coloro che vengono preventivamente autorizzati dal Presidente ad essere presenti fisicamente in sala. La seduta è comunque valida anche in caso di partecipazione a distanza di tutti i componenti e del Segretario; la seduta si considera comunque tenuta, in via convenzionale, presso la sede istituzionale dell'Ente.

5. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente in sala, i componenti collegati da luoghi diversi tramite il sistema individuato dall'Amministrazione.
6. Per assicurare l'inequivoca espressione del voto si procede mediante appello nominale di ciascun consigliere presente in fase di votazione, fatta salva l'attivazione di idoneo impianto per la gestione telematica della seduta.
7. In caso di malfunzionamento della connessione al momento della votazione, il Presidente si riserva di sospendere temporaneamente la seduta per un tempo massimo di 15 minuti per consentire la risoluzione dell'anomalia; in caso di persistenza del problema con riferimento a singoli consiglieri, può raccogliere telefonicamente il voto o, in caso d'insuccesso, disporre la prosecuzione della seduta con i soli consiglieri presenti nel rispetto del numero legale. In ogni caso la qualità e la continuità della connessione è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di ciascun consigliere.
8. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta e/o funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.
9. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure estranee all'Ente, le medesime partecipano in videoconferenza esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
10. La partecipazione da parte di tutti i componenti deve avvenire con modalità consone al ruolo istituzionale. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo, anche se attivato in via accidentale.

Inserimento dell'Art. 25 Ter

Disciplina delle sedute in modalità mista

1. Nelle sedute convocate "in presenza" è comunque facoltà del Presidente autorizzare la partecipazione di singoli consiglieri "a distanza" nelle seguenti fattispecie:

- a) consigliera in gravidanza e genitore che accudisce figli di età fino a 3 anni;
- b) consigliere/a con invalidità civile riconosciuta dall'INPS;
- c) consigliere/a che usufruisce per familiari di permesso, previsto dall'articolo 33 della legge 104/1992;
- d) consigliere/a con problemi documentati di salute;
- e) consigliere/a sottoposto per legge a misure limitative per ragioni di natura sanitaria;
- f) consigliere/a la cui sede stabile di lavoro si trovi ad oltre 150 km. dal Comune di Russi.

2. Al fine di agevolare una gestione ordinata e proficua della seduta, la domanda di partecipazione in videoconferenza deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio e per conoscenza alla segreteria, unitamente alla relativa documentazione, entro le ore 10 della mattina del giorno del Consiglio. Al consigliere vengono recapitate le istruzioni necessarie per la connessione; in casi eccezionali, può essere autorizzato dal Presidente a recapitare successivamente la certificazione sanitaria, qualora non disponibile prima della seduta.

3. Alla partecipazione "a distanza" dei componenti autorizzati si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 25bis.